

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI
02 Febbraio 2015 – 02 Febbraio 2020 TF 2,40%”
CODICE ISIN IT0005084881

Art.1_Importo e taglio delle obbligazioni

Il prestito obbligazionario “Credito Cooperativo Mediocrati 02/02/2015 – 02/02/2020 TF 2,40%, è di un ammontare nominale complessivo pari a euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila) ed è emesso dalla Banca di Credito Cooperativo Mediocrati (l’**Emittente**) ed è costituito da 7.500 obbligazioni al portatore del valore nominale di euro 1.000,00 (le“**Obbligazioni**”). Le domande di adesione all’offerta dovranno essere presentate per un valore nominale minimo di euro 1.000,00 (il “**Lotto Minimo** ”), e suoi multipli.

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs 24/06/1998 n. 213 ed alla Deliberazione Consob n.11768/98 e successive modifiche.

Art.2 _ Collocamento

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione presso gli sportelli dell’Emittente. L’adesione al prestito potrà essere effettuato durante il periodo di offerta, che andrà dal 02/02/2015 al 31/07/2015, salvo proroga o chiusura anticipata.

Art.3 _ Prezzo di Emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari,ovvero euro 1.000,00 per ciascuna Obbligazione.

Art.4 _ Godimento

Il prestito obbligazionario è emesso ed ha godimento dal 02 Febbraio 2015 (la “**Data di Godimento**”).

Art.5 _ Durata

Il prestito obbligazionario ha durata di 5 anni a decorrere dalla Data di Godimento e quindi sino al 02 Febbraio 2020 (la“**Data di Scadenza**”).

Art.6 _ Commissioni e oneri

Non sono previste commissioni ed oneri a carico dei sottoscrittori.

Art.7 _ Interessi

Le cedole frutteranno interessi annui lordi nella misura dell’2,40% fisso, corrisposti in rate semestrali posticipate, il 02 Febbraio ed il 02 Agosto di ciascun anno. Gli interessi verranno calcolati secondo la convenzione ACTUAL/ACTUAL, in relazione a ciascun periodo di riferimento, secondo il seguente schema:

Date di pagamento	Tasso cedolare lordo su base semestrale
02/08/2015	1,20%
02/02/2016	1,20%
02/08/2016	1,20%
02/02/2017	1,20%
02/08/2017	1,20%
02/02/2018	1,20%
02/08/2018	1,20%
02/02/2019	1,20%
02/08/2019	1,20%
02/02/2020	1,20%

Qualora una qualsiasi data di pagamento degli interessi dovesse cadere in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo, senza tener conto di tale spostamento nella determinazione dei giorni effettivi del periodo di interessi come da presente articolo.

Art.8_ Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari ed in un’ unica soluzione il 02 febbraio 2020, senza alcuna deduzione per spese o commissioni; in tale data le obbligazioni cesseranno, inoltre, di essere fruttifere. Qualora la data di scadenza del prestito dovesse cadere in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle obbligazioni.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito obbligazionario, né a favore dell’emittente né a favore dell’obbligazionista.

Art.9 _ Regime Fiscale

La legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del D.L 24 aprile 2014, n. 66 determina il seguente regime fiscale.

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni, è applicabile l’imposta sostitutiva dell’imposta sui

redditi nella misura attualmente in vigore del 26%.

Redditi diversi: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% .

Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e successive modifiche e saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, e successive modifiche, o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D.Lgs.461/97, così come successivamente modificato. Sono a carico degli obbligazionisti ogni altra imposta e tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.

Art.10_ Mercati e negoziazione

Non è prevista la quotazione delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né l'Emittente agirà in qualità di Internalizzatore Sistemático per le proprie emissioni. La Banca, tuttavia, si impegna ad avviare, per il tramite di Iccrea Banca S.p.A., la procedura di ammissione a negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF segmento "order driven". Tale mercato è organizzato e gestito da Hi-MTF SIM S.p.A., società partecipata da ICCREA Banca (intermediario di riferimento della Banca per l'esecuzione degli ordini dei clienti così come indicato nella Strategia di trasmissione degli ordini dell'Istituto) che svolge anche il ruolo di Aderente Diretto nel suddetto mercato. Si rinvia al "Regolamento" Hi-MTF segmento "order driven" a disposizione sul sito internet www.hi-mtf.com, per informazioni relative alle modalità di negoziazione dei titoli su tale mercato. Al fine di sostenere la liquidità delle transazioni sul sistema multilaterale Hi-MTF la Banca può intervenire in qualità di liquidity provider allo scopo di dare esecuzione agli ordini della clientela che non dovessero trovare naturale contropartita sul mercato entro tre giorni lavorativi dalla data di inserimento dell'ordine medesimo da parte del cliente .

La Banca inserirà propri ordini di acquisto, nei limiti dimensionali, per ciascuna operazione e per singola giornata lavorativa , di € 50.000,00; impegnandosi a riacquistare, in ogni caso, una soglia massima del 20% del collocato per ogni singola emissione.

Per la determinazione dei prezzi di negoziazione dei prestiti obbligazionari ,la Banca si avvale del servizio di pricing offerto da Iccrea Banca SpA, assumendo come riferimento il c.d. metodo del "frozen spread", che determina la valutazione dell'obbligazione mantenendo costante lo spread rilevato all'atto dell'emissione del titolo (Spread di Emissione); le valutazioni successive rispetto a quelle iniziali riflettono, pertanto, esclusivamente variazioni dei tassi di mercato (Tassi IRS).

Per maggiori dettagli circa la formazione dei prezzi di acquisto e vendita delle obbligazioni si invita l'investitore a leggere attentamente quanto riportato nella "Policy di Valutazione Pricing dei Prestiti Obbligazionari emessi (PO)" consultabile sul sito internet www.mediocrati.it .

L'investitore deve altresì tenere in considerazione che, alla transazione sarà applicata una commissione di negoziazione del 3% così come specificato nei fogli informativi.

Art.11_ Garanzie

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello Statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Art.12_ Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono ,a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art.13_ Legge applicabile e foro competente

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni al presente al presente Regolamento. Per qualsiasi controversia relativa al prestito obbligazionario ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli obbligazionisti si applicano le disposizioni della legge italiana. L'autorità giudiziaria competente per le controversie sarà il Tribunale di Cosenza; tuttavia, ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del c.c. e 33 e 63 del codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Art.14_ Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente relative al presente prestito obbligazionario saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato nel sito internet www.mediocrati.it

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto copia del presente Regolamento.

(luogo e data)

(firma del Sottoscrittore)

